



Al fine di evitare che si verificano possibili violazioni, da parte della clientela, alle disposizioni della "Legge Antiriciclaggio" (novellato D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, così come modificato dalla Legge n. 197 del 29/12/2022, c.d. "Legge di Bilancio")

### SI AVVISA CHE:

- **a far data dal 1° gennaio 2023** (Art. 49, c.1 e c. 3-bis, del novellato D.Lgs. n. 231/2007), *"E' vietato il trasferimento di **denaro contante** e di **titoli al portatore** in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è **complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro**. Il trasferimento superiore a predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento .....*" (Art. 49, c.1, del novellato D.Lgs. n. 231/2007);
- *"Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6) del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (c.d. "**Money Transfer**") **la soglia è di 1.000,00 euro**"* (Art. 49, c.2, del novellato D.Lgs. n. 231/2007);
- **"I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità.** Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera (Art. 49, c. 4, del novellato D.Lgs. n. 231/2007);
- **"Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro** devono recare **l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.**" (Art. 49, c. 5, del novellato D.Lgs. n. 231/2007);
- *"Gli assegni bancari e postali emessi **all'ordine del traente** possono essere **girati unicamente per l'incasso** a una banca o a Poste Italiane S.p.A." (Art. 49, comma 6, del novellato D.Lgs. n. 231/2007);*
- *"Gli assegni circolari, vaglia postali e **cambiari** sono emessi con **l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità**" (Art. 49, comma 7, del novellato D.Lgs. n. 231/2007);*
- *"Il **rilascio di assegni bancari, vaglia postali, e cambiari di importo inferiore ai 1.000 euro** può essere richiesto, per iscritto, dal cliente **senza la clausola di non trasferibilità**" (Art. 49, c.8, del novellato D.Lgs. n. 231/2007);*
- *"L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio **in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata**" (Art. 50, comma 1, del novellato D.Lgs. n. 231/2007).*
- *"L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, nonché l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri, **è vietato.**" (Art. 50, comma 2, del novellato D.Lgs. n. 231/2007).*